



24448-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSA PEZZULLO
PAOLO MICHELI
BARBARA CALASELICE
RENATA SESSA
IRENE SCORDAMAGLIA

- Presidente -

Sent. n. sez. 970/2019
UP - 08/03/2019
R.G.N. 20621/2018

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BM nato a ROMA il X /1964

avverso la sentenza del 25/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per maturati termini di
prescrizione.

udito il difensore

Il difensore di parte civile si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota
spese.

Il difensore del ricorrente si riporta ai motivi di ricorso.

4

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 25 ottobre 2016, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 14 ottobre 2014, ha assolto **BM** dal delitto di ingiuria – per non essere il fatto previsto dalla legge come reato –, con conferma del riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il delitto di violazione di domicilio, commesso il **X** 2008, in pregiudizio di **NF**, cui aveva concesso in comodato un appartamento di sua proprietà, all'interno del quale si era introdotto, in tarda ora serale, facendo uso delle chiavi in suo possesso e scacciando gli ospiti del comodatario.

2. Nell'interesse del **B** i ricorre in Cassazione per l'annullamento della sentenza di appello il difensore, affidando l'impugnativa a due motivi:

2.1. con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 614 cod.pen., sul rilievo che il contratto di comodato, con il quale l'imputato aveva concesso il godimento dell'immobile di sua proprietà alla parte offesa, prevedeva l'obbligo, in capo al comodatario, di far accedere il comodante nell'immobile concesso in godimento in qualsiasi giorno ed ora senza alcun preavviso, con la conseguenza che il **B**, introducendosi in esso, non aveva fatto altro che esercitare il proprio diritto;

2.2. con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione anche da travisamento della prova, non avendo, la Corte territoriale, dato conto delle modalità di ingresso dell'imputato nell'immobile in uso al **N** ed avendo tratto dalla testimonianza dell'**A** elementi di prova non idonei a confermare la testimonianza della parte offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., sicché non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen. (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).

2. Invero, per il reato per cui è processo il termine massimo di prescrizione - pari ad anni sette e mesi sei - è maturato successivamente alla sentenza di secondo grado (segnatamente il 27 ottobre 2016); tuttavia l'obbligo della immediata declaratoria di tale causa di estinzione, sancito dal primo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., implica, nel contempo, la valutazione della sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 cod.proc.pen., rilevabile soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del

fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "*ictu oculi*", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Orbene, nel caso di specie, non ricorrono in modo evidente ed assolutamente non contestabile ragioni di proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen. per quanto si dirà.

3. Il ricorso va respinto agli effetti civili, non risultando le doglianze proposte dal ricorrente idonee ad inficiare la responsabilità del ricorrente a tal fine.

3.1. Occorre dare atto che molte delle deduzioni sviluppate nell'impugnativa – peraltro con il richiamo a prove, asseritamente travisate, neppure sottoposte allo scrutinio della Corte nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso stesso –, soprattutto laddove attingono la ricostruzione del fatto, involgono valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità.

Al cospetto di una motivazione succinta, ma non per questo affetta da decisive carenze o da illogicità evidenti – avendo la Corte territoriale mostrato di avere sottoposto a vaglio critico tutto il compendio probatorio, costituito non solo dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma anche dalle propalazioni dei testi D

e A –, le censure spiegate si risolvono in una sollecitazione rivolta alla Corte di Cassazione a compiere una rivalutazione delle prove, che, tuttavia, le è preclusa: va, al riguardo, ribadito che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedito e altro, Rv. 271623).

3.2. Accertato, quindi, il fatto ascritto all'imputato, nei termini dell'essersi egli introdotto, senza il consenso del comodatario, all'interno dell'immobile concesso in godimento ed adibito dal titolare di diritto di uso a privata dimora, la *quaestio iuris* se integri il delitto di violazione di domicilio l'introduzione del proprietario nell'immobile concesso in comodato, nell'ipotesi in cui il comodatario si sia contrattualmente impegnato a fare accedere il comodante nell'immobile in ogni momento e senza preventivo avviso, è infondata.

Premesso che l'interesse giuridico tutelato dall'artt. 614 cod.pen. va individuato nella libertà della persona, colta nella sua proiezione spaziale, rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita l'inviolabilità, conformemente al precetto di cui all'art. 14 Cost. – che attribuisce al domicilio le stesse garanzie della

libertà personale, previste dall'art. 13 Cost., alla cui disciplina il comma secondo della norma menzionata rinvia per le sole eccezioni consentite - e alla disposizione di cui all'art. 8, par. 1, CEDU, va ribadito che il soggetto passivo del delitto di violazione di domicilio è da individuare in chi, per avere la disponibilità esclusiva di uno spazio nel quale si esplica la propria personalità individuale in piena libertà, ha la titolarità del diritto di vietare a terzi l'ingresso o la permanenza in esso, che viene ad identificarsi in uno dei luoghi presi in considerazione dalla norma penale citata. In tal senso, in effetti, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come, per individuare il titolare dello *jus excludendi omnes alios*, occorre avere riguardo al contenuto del diritto alla libertà del domicilio, che non è astrattamente predeterminato ma è variabile ed è definibile solo in concreto, in ragione dell'effettivo atteggiarsi della relazione tra il soggetto ed il bene scelto come abitazione o luogo ad essa equiparabile (Sez. 5, n. 42806 del 26/05/2014, Zamponi, Rv. 260769).

In questa prospettiva interpretativa, dunque, il legittimo esercizio dello *jus excludendi*, proprio in ragione della definizione di domicilio quale luogo di privata dimora dove si esplica liberamente la personalità del singolo, presuppone l'esistenza di una situazione di fatto che colleghi in maniera sufficientemente stabile il soggetto allo spazio fisico in cui si esplica la sua personalità (Sez. 5, n. 47500 del 21/09/2012, Catania, Rv. 254518). Ne viene che il detto diritto deve, allora, senz'altro riconoscersi oltre che al legittimo proprietario dell'immobile, che vi abbia stabilito il proprio domicilio, anche al possessore o al detentore del bene, sempre che questi ivi vi abbiano la loro privata dimora, stante il diverso atteggiarsi delle molteplici relazioni potenzialmente intercorrenti tra il bene prescelto come dimora ed il soggetto che ha operato la relativa scelta.

Al lume di tale criterio ed avuto riguardo alle modalità con cui si è svolto il rapporto tra il comodante e il comodatario - disciplinato da apposito contratto, indicativo della previsione di un'apprezzabile durata della permanenza del comodatario all'interno del luogo scelto come abitazione, siccome è desumibile dalla sentenza di primo grado cui è consentito fare richiamo in virtù del principio di reciproca integrazione delle pronunce di merito, che si saldano tra loro per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame abbiano concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non vi è dubbio che la parte offesa N nell'immobile concessogli in uso dal B avesse fissato il proprio domicilio, dal quale, dunque, egli poteva legittimamente escludere gli estranei, ivi compreso il proprietario dell'alloggio. Il quale, peraltro, sulla base della stessa interpretazione letterale della clausola

contrattuale richiamata dalla sua difesa ('obbligo del comodatario di fare accedere il comodante'), non aveva alcun diritto di introdursi e di trattenersi all'interno dell'immobile concesso in comodato, tanto essendogli possibile solo ove il comodatario lo avesse consentito, adempiendo, in tale guisa, all'obbligo negozialmente assunto.

In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte affermando che è legittimo l'esercizio, da parte del comodatario, dello *jus excludendi*, nei confronti dei terzi, a tutela dell'inviolabilità del domicilio in capo al comodatario, stante la legittima detenzione del bene attuata mediante la sua consegna e l'utilizzo esclusivo del bene dal contratto derivante (Sez. 5, n. 29093 del 30/01/2015, Castiglioni, Rv. 264846): ciò, perché, in virtù del tipo di contratto di cui all'art. 1803 cod.civ., il comodatario acquisisce la detenzione qualificata della cosa, divenendo titolare di un diritto personale di godimento sul bene, avente come contenuto l'uso esclusivo del bene per gli scopi determinati dal contratto o dalla natura della cosa, cui corrisponde, nel comodante, la perdita del godimento e dell'uso della cosa stessa dal momento della consegna al comodatario.

3. In ragione di quanto sin qui argomentato s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, e il rigetto del ricorso agli effetti civili, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile del grado che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile del grado che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 8/03/2019.

Il Consigliere estensore

Irene Scordamaglia

Irene Scordamaglia

Il Presidente

Rosa Pezzullo

Rosa Pezzullo

